



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Istituzione del marchio De.C.O. –Denominazione Comunale di Origine – Regolamento.

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 25.11.2010)



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Istituzione del Registro De.C.O. - Marchio

Art. 3 - Iscrizione nel Registro

Art. 4 – Commissione

Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 6 - La struttura organizzativa

Art. 7 - Iniziativa comunale

Art. 8 – Istituzione di una speciale sezione della Biblioeca – mediateca comunale

Art. 9 - Norme finali

* * *



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art. 1

Finalità

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.
2. Il Comune, a questo riguardo, adotta attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico;
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro DE.CO. (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, in tema di prodotti agro alimentari che a motivo del loro valore culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) di rilasciare un marchio De.CO. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione ed alla sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2

Istituzione del Registro DE.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro, denominato Registro DE.CO. – Denominazione Comunale, per i prodotti tipici del Comune di Lonigo nel settore Attività Produttive della I^a Area.
2. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approva il marchio DE.CO., definendone forma e contenuto.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art.3

L'iscrizione nel Registro

1. Le richieste di iscrizione nel registro DE.CO. possono essere proposte da soggetti e/o operatori che abbiano un legame con il territorio e/o d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della DE.CO. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo per la sua *tracciabilità*, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione; la Giunta Comunale approva i disciplinari di produzione che sono vincolanti per la concessione della DE.CO.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della DE.CO. si pronuncia un'apposita Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, disciplinata dal successivo art.4. La Commissione predispose una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro DE.CO. ovvero il motivato diniego di iscrizione.

Art. 4

Commissione

1. La Commissione di cui al precedente art. 3, comma 3 è composta da:
 - Sindaco o da un suo delegato, in qualità di presidente;
 - n.1 esperto del settore agro-alimentare;
 - n.1 esperto del settore gastronomico locale.
2. Funge da segretario il responsabile del procedimento o suo delegato.
3. Il presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.

Art. 5

Utilizzo del marchio DE.CO.

1. Il Comune di Lonigo, proprietario del marchio DE.CO. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.
2. L'utilizzo del marchio DE.CO. è gratuito.
3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro DE.CO. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio DE.CO.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento, visto il parere della commissione, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art.6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno del settore Attività Produttive della I^a Area.
2. Il responsabile di Area disporrà con proprio atto la necessaria organizzazione, ai sensi del regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 7

Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela DE.CO., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 8

Istituzione di una speciale sezione della Biblio - mediateca comunale.

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 9

Norme finali

1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
